

N. 767/2018 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA**

Il g.o., dott. Luca Primiceri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 767/2018

promossa da

BAZZINOTTI MORENO (C.F. BZZMRN84R18G337J), SANNA MASSIMO (C.F. SNNMSM73S10L750T), REDOLFINI LUCA (C.F. RDLLCU84P30E897A) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marzio Magnani e Gianluca Malavasi ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Modena, Via Ganaceto, 123

ATTORI OPPONENTI

contro

BAGATTI GIORGIO (C.F. BGTGRG56H13F357O), PREZIOSI LUCE (C.F. PRZLCU74R19F257G), PREZIOSI BENITO (PRZBNT54H19D998J) rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Graziosi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vignola (MO), Via Ungaretti, 341

CONVENUTI OPPOSTI

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3610/2017

Conclusioni delle parti:

Parte attrice opponente all'udienza del 13.07.2020 chiede e conclude come da note scritte;



Parte convenuta opposta all'udienza del 13.07.2020 chiede e conclude come da note scritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;

Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione

Bazzinotti Moreno, Sanna Massimo e Redolfini Luca citavano in giudizio Bagatti Giorgio, Preziosi Luca e Preziosi Benito al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 3610/2017 con cui veniva ingiunto al primo di corrispondere la somma di € 70.000,00=, oltre interessi e spese, a Bagatti Giorgio ed € 14.000,00= a favore di Preziosi Luca, il secondo € 28.000,00= a favore di Preziosi Luca ed il terzo la somma di € 30.300,00= a favore di Preziosi Luca ed € 1.700,00= a favore di Preziosi Benito, oltre interessi e spese, quale corrispettivo della cessione di quote di partecipazione della LU.BA. Srl del 02.03.2016 a Ministero Notaio Dagres Rep. 6481, Racc. 3285, eccependo in via preliminare la improcedibilità del giudizio per difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in presenza di clausola arbitrale, nonché l'incompetenza territoriale, avendo la società trasferito la sede da Modena a Parma, asserendo che comunque nulla era dovuto, in quanto trattavasi di società inattiva, il cui capitale, inoltre, era al di sotto del limite legale.

Si costituivano in giudizio Bagatti Giorgio, Preziosi Luca e Preziosi Benito i quali contestavano la eccezione di arbitrato sollevata dagli oppositori, in quanto la questione riguardava il trasferimento di tutte le quote sociali dalla precedente alla nuova compagine, con la conseguenza che gli alienanti non erano più soci, chiedendo pertanto nel merito il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto.

La eccezione di arbitrato è fondata e merita accoglimento ed assorbe ogni altra questione.

Sul punto giova sottolineare che la previsione di una clausola compromissoria, rilevabile su eccezione della parte interessata, non impedisce l'emissione di un



decreto ingiuntivo, posto che gli arbitri non possono pronunciare provvedimenti monitori, il quale sarà soggetto a revoca qualora in fase di opposizione venga eccepita ed accertata l'incompetenza dell'ufficio giudiziario adito.

In tal caso, laddove sia proposta opposizione del debitore che eccepisca la competenza arbitrale, viene a cessare la competenza del giudice ordinario il quale deve, così, revocare il decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.

Orbene, nel caso di specie l'art. 42 dello nuovo statuto sociale, adottato con verbale del 02.03.2016, sancisce che *“tutte le controversie che possono formare oggetto di arbitrato aventi ad oggetto rapporto sociali comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da a contro soci, da contro o soci, da i contro società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità con il regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio ove è iscritta la società...che provvederà alla nomina di un unico Arbitro nominato dalla Camera Arbitrale stessa”*.

Parte convenuta opposta ritiene che non possa essere applicata detta clausola, considerato che i cedenti le quote avevano perduto la qualifica di soci automaticamente con la vendita, escludendosi in tal modo il carattere “endosocietario” dei rapporti tra le parti in causa.

Da una attento esame della documentazione prodotta risulta, però, che anche successivamente alla cessione, gli opposti continuavano ad agire come soci, tanto che in data 03.03.2016 gli stessi procedevano ad adottare il nuovo statuto sociale, oltre a modificare l'oggetto sociale ed a trasferire la sede sociale.

Per tali motivi ad avviso dello scrivente la clausola compromissoria, contenuta nello statuto della società, può essere estesa al caso de quo, in quanto ad avviso dello scrivente essa afferisce ai rapporti sociali, atteso che in effetti la modifica dello statuto veniva adottata dagli stessi opposti che agivano, così, ancora come soci, per quanto la società fosse già ceduta; inoltre, a maggior ragione e giustificazione che la



questione sia riferibile ai rapporti sociali, parte opponente nel merito eccepisce la invalidità del contratto di cessione di quote.

Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto della posizioni delle parti, nonché dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali in ordine all'applicazione o meno della clausola arbitrale in fattispecie, come quella de qua, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.

PQM

Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 767/2018 R.G.:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3610/2017, essendo competente a decidere la presente controversia il collegio arbitrale;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Modena, 27 gennaio 2021

Il g.o.

Luca Primiceri

